

Articolo 12

Pene accessorie

-
1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:
 - a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
 - b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
 - c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
 - d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
 - e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 del codice penale.
 2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.
 - 2-*bis*. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari;
 - b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro.
-

Commento di
Alessandro Keller

Sommario: 1. Ambito di applicazione. – 2. Le singole pene accessorie.

1. Ambito di applicazione

Il attuazione di quanto previsto dall'art. 9, lett. *d*), della legge-delega n. 205/1999, il legislatore ha disciplinato – all'art. 12, d.lgs. n. 74/2000 – le pene accessorie, che trovano necessaria applicazione laddove sia pronunciata condanna per taluno dei delitti tributari previsti nello stesso decreto. La norma, peraltro, non ha subito alcuna variazione ad opera del d.lgs. n. 158/2015.

In virtù del principio generale stabilito dall'art. 20 c.p., le pene accessorie costitui-

----- OMISSIS -----